



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SUDDIVISA IN 7 LOTTI, FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DEL DM 18/10/2016, E ALTRI
SERVIZI RIVOLTO ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

CHIARIMENTI

CHIARIMENTO n. 1

DOMANDA:

Facendo riferimento alle condizioni di attribuzione dei punteggi qualitativi di cui al **Paragrafo 6**: Piano di gestione ambientale “Il concorrente deve indicare nel Piano di gestione ambientale le ulteriori soluzioni che intende adottare per la riduzione dei consumi energetici ovvero di altri impatti ambientali; a quanto indicato al Capitolo **7.2 MODALITÀ DI INTERVENTO** del Capitolato tecnico : “Qualora si utilizzi l’aspirapolvere nell’ambito di applicazione di cui al Regolamento delegato (UE) n.665/2013, ad esempio per i locali destinati ad attività amministrativa, gli stessi devono essere di classe di efficienza energetica A++ e di classe A per il valore di re-immissione delle polveri, secondo le indicazioni riportate nell’etichetta prevista ai sensi del citato Regolamento”;

Siamo ad evidenziare che quanto previsto al Capitolo 7.2 e premiato nella valutazione qualitativa è da ritenersi errato alla luce della sentenza del Tribunale Europeo (causa Dyson N° T-544/13 RENV) del 8/11/2018, che ha sancito che ***l’etichetta energetica degli aspirapolvere è da considerarsi ingannevole e discriminatoria nei confronti di alcune classi di apparecchi*** (come i ciclonici di Dyson), confermando il pronunciamento della Corte di Giustizia di più di un anno prima.

Per questo motivo **le etichette energetiche sugli aspirapolvere non solo sono da considerarsi a tutti gli effetti ingannevoli ma devono essere anche rimosse tempestivamente da negozi fisici e online**, onde evitare di incorrere nel reato di comunicazione ingannevole. Lo stesso vale per tutte le indicazioni legate alla classe di consumo.

Alla luce di quanto sopra, siamo a richiedere la modifica dell’art. 7.2 del Capitolato al fine di evitare che nella valutazione qualitativa, tale informazione erroneamente riportata da qualche partecipante, vizi il giudizio tecnico della Commissione.

RISPOSTA:

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Servizio forniture e servizi

Preso atto che con sentenza del 8/11/2018 il Tribunale Europeo – quinta sezione (causa T-544/13 RENV Dyson Ltd) ha annullato il Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione del 3/5/2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo energetico degli aspirapolveri, si precisa che quanto riportato al paragrafo 7.2 del Capitolato tecnico relativamente all'efficienza energetica degli aspirapolveri non verrà preso in considerazione dalla stazione appaltante e né dalla Commissione giudicatrice in fase di valutazione dell'offerta tecnica e nello specifico del *Piano di gestione ambientale*. In considerazione di ciò, l'etichettatura di tali attrezzature non sarà oggetto di verifiche in fase di esecuzione del contratto.

CHIARIMENTO n. 2

DOMANDA:

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara nella forma del R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, il disciplinare di gara prevede che l'impresa designata capogruppo/mandataria sia in possesso dei requisiti economici di gara in misura maggioritaria senza prevedere, nell'ambito della propria discrezionalità, alcuna quota minima di partecipazione delle mandanti. Ciò posto, anche in relazione agli odierni orientamenti giurisprudenziali che tendono alla piena applicazione del principio del *favor participationis*, si chiede alla S.V. di voler chiarire e/o confermare che le mandanti possano legittimamente possedere nell'ambito del raggruppamento o consorzio ordinario una quota di partecipazione inferiore al 10 %.

RISPOSTA:

Nella lex-specialis non è prevista per le mandanti una percentuale minima di partecipazione al raggruppamento in termini di possesso dei requisiti di partecipazione. Per il resto si rimanda a quanto prescritto al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

CHIARIMENTO n. 3

DOMANDA:

Si chiede di fornire l'elenco delle strutture ospedaliere nelle quali è obbligatorio effettuare il sopralluogo.

RISPOSTA:

Il file con l'elenco delle strutture ospedaliere nelle quali dovrà essere eseguito il sopralluogo è stato pubblicato sulla piattaforma SardegnaCAT e trasmesso con messaggio a tutti gli operatori economici registrati in data 2/10/2019.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Servizio forniture e servizi

CHIARIMENTO n. 4

Si chiede conferma, nel caso di partecipazione a tutti i lotti, che possano essere prodotte le garanzie provvisorie solamente per i tre lotti di maggior importo per la quale si partecipa, essendo presente anche il vincolo di aggiudicabilità di non più di tre lotti;

RISPOSTA:

Fermo restando che la cauzione provvisoria è richiesta a garanzia dell'offerta formulata per ciascun lotto, non è ammessa alcuna riduzione all'importo delle cauzioni legata al "vincolo di non aggiudicabilità di non più di tre lotti. Sono ammesse unicamente le riduzioni di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016. Pertanto, gli operatori economici dovranno attenersi a quanto prescritto al paragrafo 14 del Disciplinare di gara.

CHIARIMENTO n. 5

Si chiede conferma che sia possibile l'avvalimento frazionato per il requisito di cui all'art. 9.2 lett. a) del Disciplinare di gara tra imprese appartenenti al medesimo RTI per la partecipazione alla gara.

RISPOSTA:

Così come previsto all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2019, l'operatore economico singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnico professionali (nel nostro caso indicati al paragrafo 9.2 lett. a) del Disciplinare di gara) avvalendosi della capacità di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento.

In caso di RTI, l'importante è che la capogruppo possieda in proprio, o tramite avvalimento, il requisito relativo ad aver eseguito servizi analoghi così come descritti al paragrafo 9.2 del disciplinare di gara, in almeno una struttura sanitaria pubblica o privata.

CHIARIMENTO n. 6

Da una attenta lettura dell'elenco dei dipendenti da Voi fornito alcuni soggetti risultano ripetuti nel medesimo elenco ma con mansioni differenti. Si chiede quindi di voler specificare se i soggetti di che trattasi sono condivisi in più mansioni oppure devono essere considerati individui differenti.

RISPOSTA:

Gli elenchi degli addetti, distinti per lotto, sono stati forniti dagli operatori economici che attualmente eseguono il servizio presso le Aziende sanitarie; essi individuano la qualifica dei dipendenti e non il nominativo degli stessi.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Servizio forniture e servizi

CHIARIMENTO n. 7

Si chiede conferma che in caso di partecipazione in R.T.I. il requisito di cui al punto 9.2 lett. a) del disciplinare è soddisfatto se la mandataria ha eseguito il servizio di pulizia come specificato al medesimo punto 9.2 lett. a) in UNA struttura sanitaria pubblica o privata, una mandante ha eseguito il servizio richiesto in UNA struttura sanitaria pubblica o privata e le restanti mandanti non hanno svolto il servizio richiesto presso alcuna struttura sanitaria pubblica o privata.

RISPOSTA:

Il requisito prescritto al paragrafo 9.2 lett. a) deve essere posseduto complessivamente dal R.T.I. fermo restando che la mandataria deve avere eseguito il servizio di pulizia richiesto in almeno UNA struttura sanitaria pubblica o privata. Pertanto, la soluzione prospettata nella richiesta di chiarimento è ammessa fermo restando che tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento devono possedere il requisito di idoneità prescritto al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara.

CHIARIMENTO n. 8

Si pongono i seguenti quesiti relativi al requisito richiesto al punto 9.2 lett. a) del disciplinare di gara:

- 1) In caso di partecipazione in forma di RTI il requisito richiesto in quale misura dovrà essere dimostrato dall'impresa mandante?
- 2) E' sufficiente che la sola impresa mandataria posseda il lavoro eseguito presso strutture ospedaliere?
- 3) In caso di partecipazione a più lotti bisogna avere due servizi di pulizia presso strutture sanitarie simili, se si partecipa ad un solo lotto il requisito si abbassa ad un solo contratto?

RISPOSTA:

- 1) Si rimanda ai chiarimenti n. 2 e 7.
- 2) Sì.
- 3) Nel caso di partecipazione a più lotti, con riferimento al requisito richiesto al punto 9.2 lett. a), è sufficiente che l'operatore economico posseda i requisiti per la partecipazione ad un solo lotto. Si veda il paragrafo 11 del Disciplinare di gara.

CHIARIMENTO n. 9

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede il seguente chiarimento: premesso che - al paragrafo 9.2 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", lett. a) "Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi" viene chiesto il possesso del seguente requisito: "Il concorrente deve

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Servizio forniture e servizi

aver eseguito, in almeno due strutture sanitarie pubbliche o private, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, uno o più contratti aventi ad oggetto servizi di pulizia che abbiano avuto regolare esecuzione. Il requisito richiesto potrà riferirsi a contratti conclusi o, nel caso di contratti ancora in corso, a parti di contratti effettivamente eseguite.

Per contratti nel settore delle pulizie sanitarie si intendono contratti nell'ambito dei quali, congiuntamente o disgiuntamente, siano state effettuate pulizie presso strutture dove sono presenti spazi/locali rientranti nelle Aree ad Altissimo e/o Alto Rischio/Coefficiente di complessità/Codice rosso e arancione" intesi come sale operatorie e/o sala parto, sale di degenza elencati nell'Allegato 1A "Classificazione Aree per coefficiente di complessità" etc...

- in caso di partecipazione in RTI è prescritto che: "l'impresa mandataria deve avere eseguito i servizi analoghi di cui al paragrafo 9.2 lett.a) in almeno una struttura sanitaria, pubblica o privata e che in caso di partecipazione a più lotti, in caso di RTI la mandataria deve averli eseguiti in misura maggioritaria secondo quanto previsto al paragrafo 10".

Si chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI il requisito di cui al paragrafo 9.2 lett.a) possa essere posseduto e dimostrato esclusivamente ed interamente dall'impresa capogruppo mandataria e che l'impresa designata mandante, non essendo previsti requisiti minimi in capo alla stessa, possa pertanto non possedere e non dichiarare alcun requisito e più precisamente se l'impresa capogruppo dimostra l'esecuzione di servizi analoghi in almeno due strutture sanitarie pubbliche o private con le caratteristiche di cui sopra, la mandante non dovrà dichiarare l'esecuzione di alcun servizio.

RISPOSTA:

Si rimanda ai chiarimenti n. 2, 7 e 8.